



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 108 /14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 4 ITALIA S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE LA 4
ITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 5 -TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 25/14/DISM/PROC. 2587/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità ha contestato – cont. n. 25/14/DISM - PROC. 2587/ZD – in data 20 giugno 2014 e notificato in data 24 giugno 2014 alla società La 4 Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale La 4 Italia la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 marzo 2013 ; in particolare, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 11.00.00 circa e dalle ore 14.00.00 circa alle ore 15.59.59 sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno indotto ad utilizzare; inoltre, i pronostici del gioco del lotto sono stati forniti sulla base delle date di nascita richieste ai telespettatori.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi (prot. n. 0039524 del 22 luglio 2014) ha eccepito quanto segue. Considerato che è stato avviato procedimento sanzionatorio identico a quello in esame avente ad oggetto “*il medesimo programma e lo stesso giorno ed orario di trasmissione*”, è evidente che “*uno stesso soggetto giuridico, nella specie La 4 Italia S.r.l.....non può nemmeno astrattamente violare più volte la stessa disposizione regolamentare*”. Nel merito, la programmazione televisiva oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, in quanto consiste in un “*servizio telefonico a valore aggiuntivo di previsioni del lotto*” e, non essendo trasmessa in diretta, trattasi di “*servizio preregistrato*”; premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come telepromozione, come precisato dal parere (prot. n. 0067167) reso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle associazioni di categoria in data 22 dicembre 2006, la stessa risulta essere stata trasmessa in conformità alla prescrizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP. Inoltre, a conclusione di un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella contestata con atto n. 25/14/DISM/PROC. 2587/ZD è stato adottato un provvedimento di archiviazione – delibera n. 176/09/CSP-. Infine, con riferimento all’eventualità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e, in particolare, alla sua entità, la società La 4 Italia S.r.l. fa presente che la gravità del comportamento posto in essere è da considerarsi poco elevata in virtù di un bacino di utenza “*notevolmente circoscritto e ridotto rispetto a quello delle emittenti nazionali presenti ai primi*

numeri del LCN.....”, che la stessa “si impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno impartite dall’Autorità nell’emananda delibera....”, disponendo “cautelativamente la sospensione di siffatte trasmissioni” e, infine, che “le condizioni economiche” non sono “particolarmente floride...”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Quanto eccepito dalla società La 4 Italia S.r.l. non può essere accolto, in quanto;

- a) il procedimento sanzionatorio in esame è stato avviato, in quanto la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP contestata alla società La 4 Italia S.r.l., è riconducibile alla responsabilità editoriale della stessa società fornitore del servizio di media audiovisivo La 4 Italia, mediante il quale è stata diffusa la programmazione oggetto di contestazione, mentre relativamente al procedimento sanzionatorio n. 2564/ZD la condotta contestata alla società La 4 Italia S.r.l. si riferiva al servizio di media audiovisivo Gold TV Italia, dalla stessa società esercito;
- b) riguardo alla natura della programmazione televisiva contestata, l’invito chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come televendita; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo tra le parti. Il fatto che l’informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l’utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- c) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società La 4 Italia S.r.l., del requisito dell’interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all’utente, l’eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l’utilizzo delle predette numerazioni telefoniche, a

- prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno; inoltre, l'interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);
- d) premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come televendita, il riferimento, poi, della società La 4 Italia S.r.l. alle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP, pertanto, non è pertinente, in quanto riferite alle diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione;
- e) quanto, infine, alla circostanza, a dire della società La 4 Italia S.r.l., che la fattispecie contestata risulti essere del tutto analoga a quella oggetto della delibera n. 176/09/CSP, l'archiviazione disposta in precedenza non può essere invocata, in punto di fatto e di diritto, come decisiva, in quanto trattasi di procedimento sanzionatorio del tutto distinto e risalente nel tempo.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi di violazione non isolati delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare evidenti effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato di impegnarsi ad eliminare le conseguenze della violazione, disponendo "*cautelativamente la sospensione di siffatte trasmissioni*".

C. Personalità dell'agente

La società La 4 Italia S.r.l., per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; al contempo, per fatti analoghi, recentemente, è stata destinataria di altri provvedimenti sanzionatori (*cfr.* delibera n. 91/13/CSP del 12 settembre 2013 e delibera n. 126/13/CSP del 15 ottobre 2013 e delibera n. 62/14/CSP del 19 giugno 2014).

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società La 4 Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità pari ad euro 930.988,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati con atto n. 25/14/DISM/PROC.2587/ZD nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave, pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), aumentata del doppio pari ad euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società La 4 Italia S.r.l. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale La 4 Italia – codice fiscale 02638870598- con sede in Latina (LT) alla via Coletta nr. 22, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i conduttori stessi hanno invitato a chiamare, nonché da forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 108/14/CSP ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 108/14/CSP ”*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani